

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09111/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9111 del 2020, proposto Nico Di Domenico, rappresentato e difeso dagli avvocati Erika Perna e Beatrice Sgambellone, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, via Ivano Bonomi, n. 71 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Patrizia De Troia, Marco Di Pietropaolo e Giuseppe Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Debora Mazzi, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'esito delle prove preselettive e della relativa graduatoria, non datata, non firmata e priva di numero di protocollo, del Concorso pubblico per la copertura di centocinque posti di personale dell'area operativa, vari profili professionali, a tempo indeterminato, emesso dalla Banca d'Italia- dipartimento risorse umane e

organizzazione servizio risorse umane (818) divisione assunzioni e selezioni esterne (022) - prot. n. 0227331/20 del 19/02/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 6 marzo 2020 - comunicato in data 14 luglio 2020 a mezzo pubblicazione sul sito internet della medesima Banca d'Italia - nella parte in cui non risulta ammesso alle prove scritte il ricorrente, partecipante per il profilo di assistente di cui alla lettera A del bando di concorso e, ove occorra, dell'intera prova preselettiva;

- del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso sopra indicato, sempre per la lettera A, sconosciuto al ricorrente;

- della nota informativa pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia in data 14 luglio 2020 con la quale si dava conto dell'esito delle prove preselettive per il profilo di cui alla lettera A non datata, non firmata e priva di numero di protocollo;

- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto relativi in particolare alla c.d. prova preselettiva per il profilo A;

- del bando di concorso sopra descritto nella parte in cui, all'art. 3, disciplina la prova preselettiva, con riferimento al profilo riguardante la Lettera A- assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche;

- dell'avviso ai candidati del concorso a 105 assunzioni di personale dell'area operativa pubblicato sul sito della Banca d'Italia nella sezione dedicata agli atti di notifica successivamente all'11 settembre 2020 e recante in calce il numero 466969/20, non datato, non firmato e privo di numero di protocollo;

- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente ovvero comunque connesso, anche ove non conosciuto;

nonché per l'annullamento o la disapplicazione dell'art. 12 del Regolamento del Personale, Parte II, Personale dell'Area Operativa, riguardante la disciplina normativa ed economica del rapporto d'impiego del personale dell'Area Operativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2020 la dott.ssa Brunella Bruno in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Rilevato che:

- con bando prot. n. 227331 del 19 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami", n. 19 del 6 marzo 2020, nonché sul sito internet istituzionale, la Banca d'Italia ha indetto cinque concorsi finalizzati alla copertura a tempo indeterminato, complessivamente, di n. 105 posti di personale dell'area operativa con vari profili professionali, tra i quali quello "A: 10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline economiche";
- il ricorrente ha partecipato alla procedura, relativamente al sopra indicato profilo professionale, non superando, tuttavia, le prove preselettive (resesi necessarie stante il consistente numero di candidati);
- avverso gli esiti della procedura preselettiva e tutti gli atti in epigrafe indicati, il ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, articolando censure per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, incentrate, primariamente anche se non esclusivamente, sul criterio preselettivo, stabilito dall'art. 3, lett. c), del bando – ai sensi del quale è attribuito, ai fini della preselezione, un punteggio in relazione al tempo trascorso dal conseguimento del titolo di laurea triennale –, in quanto irragionevole e discriminatorio;
- la difesa del ricorrente ha formulato, altresì, espressa richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, adducendo, al riguardo, sia l'impossibilità di individuazione del nome dei vincitori delle prove preselettive, stante la mancata pubblicazione della relativa graduatoria, fornita solo in forma anonima in esito all'accesso, sia l'elevatissimo numero di partecipanti alla procedura;

- la Banca d'Italia si è costituita in giudizio per resistere al gravame, articolando ampie deduzioni a sostegno del proprio operato, nonché evidenziando gli effetti che potrebbero scaturire dall'accoglimento del gravame, tali da incidere sulla procedura nella sua integralità, e rappresentando – ai fini della inconfigurabilità di un pregiudizio grave e irreparabile –, di essersi impegnata a non fissare le date delle prove scritte per i concorsi in esame, in considerazione della possibilità di una definizione nel merito in tempi brevi di analoghi giudizi;

Ritenuto:

- alla luce della suscettibilità del presente giudizio di incidere sulla posizione degli altri candidati, partecipanti alla procedura, che hanno superato la prova preselettiva, di autorizzare l'integrazione richiesta dal ricorrente, mediante pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale della Banca (ex art. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.), con la specificazione che l'atto introduttivo del giudizio consta essere stato, comunque, notificato ad almeno un partecipante alla procedura de qua, assumendo, altresì, rilievo, al fine di escludere l'inammissibilità del gravame, le ulteriori circostanze rappresentate dal ricorrente in ordine alla indisponibilità dei nominativi dei concorrenti ammessi alle fasi successive;

- di prescrivere che la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Banca contenga le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 – i nomi dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti che hanno, allo stato, superato la fase preselettiva;

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- di disporre l'obbligo per la Banca d'Italia di:

a) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su

supporto informatico, copia del ricorso e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata appunto in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

c) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

d) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- di dover disporre, in aggiunta, che le pubblicazioni sopra indicate siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 7 dal primo adempimento e che parte ricorrente versi all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

- di rinviare le parti alla camera di consiglio del 3 febbraio 2021, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di eseguire le prescrizioni pure in parte motiva indicate;

- rinvia per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 3 febbraio 2021, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è comunicata a cura della Segreteria alle parti costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Brunella Bruno

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO